### D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4172

Approvazione dello schema di convenzione con le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici, in attuazione della l.r. 9/2020

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Comunicazione COM(2016)860 final della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea degli investimenti «Energia pulita per tutti gli europei», con il quale la Commissione Europea ha definito la propria strategia in materia di energia, ponendosi come obiettivo la massimizzazione del risparmio energetico ed il conseguimento della leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili, e proponendo l'implementazione di un pacchetto di norme per l'attuazione di tale strategia;

Vista la Direttiva UE 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/ UE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;

Vista la Direttiva UE 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/ UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con il quale la Commissione Europea ha definito l'obiettivo europeo di efficienza energetica al 2030, ed emanato misure volte al suo conseguimento;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che definisce l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione della produzione e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche attraverso l'autoconsumo collettivo e la costituzione delle comunità energetiche;

Visto il Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima, che tenga conto delle cinque dimensioni dell'energia: «decarbonizzazione», «efficienza energetica», «sicurezza energetica», «mercato interno dell'energia», «ricerca, innovazione e competitività»;

Visto il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) inviato alla Commissione Europea a gennaio 2020 in attuazione dell'art. 3 del regolamento di cui al punto precedente;

Vista la I.r. 12 dicembre 2003 n. 26, che stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione energetica regionale;

Vista la I.r. 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Visto il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 – «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un Italia più pulita in Europa»;

Vista la I.r. 1 febbraio 2012 nr. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Vista la dgr n. 3905 del 24 luglio 2015, che ha approvato il Programma Energetico Ambientale Regionale, definendo le politiche regionali in materia di energia e riduzione delle emissioni climalteranti all'orizzonte temporale del 2020;

Vista la I.r. 8 luglio 2016 n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la I.r. 4 maggio 2020 nr. 9 «Interventi per la ripresa economica» così come modificata dalla I.r. 7 agosto 2020 nr. 18 e dalla I.r. 26 ottobre 2020 nr. 21, ed in particolare l'art. 1, comma 10, che istituisce il fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 64 del 10 luglio 2018, che:

 nell'ambito della Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» contempla lo sviluppo di azioni finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica nel settore civile e degli edifici pubblici, nonché la promozione delle fonti rinnovabili e la diffusione dei sistemi di accumulo a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici;

 nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» contempla lo sviluppo di azioni finalizzate alla lotta all'inquinamento atmosferico e lo sviluppo di azioni per la riduzione delle emissioni regionali di gas climalteranti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1445 del 24 novembre 2020 che approva l'Atto di indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 30 della I.r. 26/2003;

Rilevato che nell'Atto di indirizzi di cui al punto precedente si evidenzia come il settore civile e terziario sia responsabile del 40% dei consumi, e che pertanto l'efficientamento degli edifici ed il potenziamento degli impianti a fonti rinnovabili in tale settore costituiranno una delle principali strategie di intervento del PREC;

Vista la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;

#### Rilevato che:

- l'art. 2, comma 2, della I.r. n. 16/2016 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» assegna a Regione Lombardia il compito di favorire il miglioramento della qualità edilizia ed architettonica e dell'efficienza energetica del patrimonio abitativo pubblico esistente;
- l'art. 7, comma 2, della I.r. n. 16/2016 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» individua le ALER come lo strumento del quale la Regione si avvale per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative;
- l'art. 8 della I.r. n. 16/2016 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» stabilisce che le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici nel quadro della programmazione regionale e realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

## Rilevato, inoltre, che:

- il Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento approvati con le d.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 prevedono, tra le altre, misure per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- l'Art. 42 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, consente, in determinate condizioni, di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
- la riqualificazione energetica e l'installazione di impianti a
  fonti rinnovabili del e sul patrimonio edilizio pubblico riveste
  un'importanza strategica, oltre che per ridurre le emissioni
  in atmosfera e concorrere agli obiettivi 2030 di produzione
  energetica da fonti rinnovabili, anche per contenere i costi
  di funzionamento che gravano sugli Enti proprietari del
  suddetto patrimonio, migliorare la qualità urbana, rilanciare
  l'occupazione nel settore edile, sviluppare impianti e
  materiali innovativi;
- dall'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza I.r.16/2016 si rileva che il patrimonio edilizio destinato a Servizi Abitativi Pubblici di proprietà delle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) costituisce circa il 60% dell'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020 modificata con d.g.r. n. 3749 del 30 ottobre 2020 che ha provveduto a prelevare dal «Fondo interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 10 della I.r. 9/2020 e smi allocando risorse sullo stato di previsione delle spese, e rilevato che tale provvedimento contempla in particolare uno stanziamento di 20.000.000 di Euro sul cap. 14483 «Incentivi per l'adeguamento tecnologico di impianti per la climatizzazione, interventi sull'involucro edilizio ovvero installazione di impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, di strutture pubbliche finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e del contenimento dell'inquinamento atmosferico - fondo ripresa economica»;

Rilevata l'opportunità di incentivare, in collaborazione con l'Assessorato Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, un'azione che preveda, in attuazione della I.r. 9/2020 ed in conformità con



la programmazione regionale in materia di aria ed energia, la realizzazione di interventi che incrementino la produzione di energia elettrica fotovoltaica attraverso l'installazione di impianti sul patrimonio edilizio destinato a Servizi Abitativi Pubblici di proprietà delle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) attraverso l'assegnazione di un contributo a fondo perduto, proporzionato approssimativamente al numero di alloggi di proprietà di ciascuna Aler, come riportato nella tabella sequente:

ALER	Ripartizione Alloggi	Ripartizione fabbricati	Dotazione
ALER MI	56%	50%	€ 4.000.000
ALER BS CR MN	14%	16%	€ 1.280.000
ALER VA MB CO Busto A.	14%	16%	€ 1.280.000
ALER BG LC SO	9%	10%	€ 800.000
ALER PV LO	7%	8%	€ 640.000
TOTALE	100%	100%	€ 8.000.000

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì che, a fronte della potenza fotovoltaica attesa e dei possibili costi connessi, la dotazione complessiva di € 8.000.000 sia congrua, fatta salva la possibilità di un eventuale incremento, qualora se ne ravvisi l'opportunità;

Dato atto che tale dotazione trova copertura sulle risorse di cui ai capitoli di spesa:

- € 6.378.129,06 sul capitolo 17.01.203.14483 a valere sul bilancio 2021;
- € 1.621.870,94 sul capitolo 17.01.203.14483 a valere sul bilancio 2022;

come da Bilancio 2021 - 2023;

#### Viste:

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»;
- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la I.r. 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», e in particolare l'art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopra citata d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 in relazione, rispettivamente, alla registrazione sul Registro Nazionale Aiuti degli interventi da parte della Direzione Generale Ambiente e Clima e della verifica di eventuale sovra compensazione da parte della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e da parte dei relativi beneficiari, da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.», in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha individuato il soggetto concedente nella U.O. «Clima e qualità dell'aria» della Direzione Generale Ambiente e Clima che si può avvalere per gli adempimenti operativi della U.O. «Programmazione politiche abitative» della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare lo schema di Convenzione fra la Regione Lombardia e le ALER per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valutata congiuntamente dalle Direzioni Generali Ambiente e Clima e Politiche Sociali, Abitative e Disabilità:
- 2. di demandare al Dirigente dell'U.O. Clima e Qualità dell'Aria D.G. Ambiente e Clima la stipula della suddetta Convenzione e l'emanazione dei successivi provvedimenti attuativi, secondo le modalità previste nella Convenzione stessa;
- 3. di stabilire che la UO Clima e Qualità dell'Aria e la UO Programmazione Politiche Abitative si impegnano ad attuare gli obblighi di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti e la verifica della compensazione secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 6002 del 19 dicembre 2016, al fine di evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;
- 4. di stabilire che la dotazione finanziaria per l'attuazione della Convenzione di cui all'Allegato A ammonta complessivamente a  $\in$  8.000.000 e trova copertura sulle risorse di cui ai capitoli di spesa:
  - € 6.378.129,06 sul capitolo 17.01.203.14483 a valere sul bilancio 2021;
  - € 1.621.870,94 sul capitolo 17.01.203.14483 a valere sul bilancio 2022;

come da Bilancio 2021 - 2023;

- 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L;
- 6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_·\_\_



### ALLEGATO A

- 29 -

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE ALER PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

#### **PREMESSO CHE**

- l'art. 25 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") prevede, tra l'altro, che la Regione:
  - contribuisca alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;
- attivi provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;
- tuteli i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi:
- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") pone specifici obiettivi di uso razionale dell'energia, promozione delle fonti rinnovabili e delle innovazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio regionale;
- la l.r. 8 luglio 2016 n. 16 ("Disciplina regionale dei servizi abitativi") promuove, tra l'altro, il coordinamento delle funzioni e dei servizi complementari alla residenza sociale e il miglioramento della qualità edilizia ed architettonica e dell'efficienza energetica degli edifici a ciò destinati;
- l'art. 8, comma 1, lettera i) dispone che i) le Aler realizzino "piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico";

### **CONSIDERATO CHE**

- con dgr 3531 del 5 agosto 2020 è stato approvato il Programma degli interventi per la ripresa economica, prevedendo lo stanziamento di € 20.000.000 sul capitolo 14483 per la "Concessione di incentivi per l'adeguamento tecnologico di impianti per la climatizzazione, interventi sull'involucro edilizio ovvero installazione di impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, di strutture pubbliche finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e del contenimento dell'inquinamento atmosferico";
- con dgr 3749 del 30/10/2020 lo stanziamento di cui sopra è stato rimodulato, prevedendo l'allocazione di € 9.347.276,00 sul bilancio 2021, di € 10.000.000,00 sul bilancio 2022 e di € 652.724,00 sul bilancio 2023;
- con dgr.......del.....è stato disposto di destinare parte del suddetto stanziamento, per un totale di € 8.000.000,00, alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale, affinché vengano installati nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici destinati ai servizi abitativi pubblici o sociali o su altri manufatti pertinenziali, ed avviata la gestione degli stessi finalizzata al miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio regionale con attenzione verso le categorie socialmente più deboli previa sottoscrizione del presente Accordo;

#### DATO ATTO CHE

- i dati disponibili riguardano il numero degli alloggi di proprietà di ciascuna Aler ma non la superficie delle coperture degli edifici e delle pertinenze, su cui possono essere installati gli impianti fotovoltaici;
- al fine di definire la potenzialità di installazione di impianti fotovoltaici presso ciascuna Aler, si è tenuto conto:
  - del maggior sviluppo verticale che normalmente caratterizza gli edifici situati in provincia di Milano, rispetto ad altri territori;
  - di riconoscere un costo massimo per gli interventi pari a 2.000 € per ogni kilowatt (kW) di potenza installata, che consente di finanziare, anche tenendo conto delle economie di spesa che potrebbero derivare da opportune aggregazioni delle domande di beni, servizi e lavori e dai relativi ribassi di gara, gli eventuali costi per l'adeguamento delle coperture degli edifici, fermo restando la necessità di puntuale rendicontazione degli interventi eseguiti;

# TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA INDICATE SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1 - PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo; pertanto il finanziamento complessivo di € 8.000.000, messo a disposizione da Regione Lombardia per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà delle ALER e adibiti a Servizi Abitativi Pubblici o sociali, ex l.r. 16/2016, viene ripartito come segue:

	Num. alloggi	percentuale	percentuale		Potenza
	(anagrafe	ripartizione	ripartizione		minima da
	30/10/2020)	alloggi	fabbricati	<b>Dotazione risorse</b>	installare (kW)
ALER Milano	54.963	56%	50%	4.000.000,00€	2000
ALER BS CR MN	14.086	14%	16%	1.280.000,00€	640
ALER VA MB CO Busto A.	13.311	14%	16%	1.280.000,00€	640
ALER BG LC SO	8.995	9%	10%	800.000,00€	400
ALER PV LO	6.839	7%	8%	640.000,00€	320
TOTALE ALER	98.194	100%	100%	8.000.000,00€	4000

Le finalità del presente accordo sono:

- concorrere alla riduzione dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi di produzione di
  energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'incremento della potenza fotovoltaica installata su
  edifici di proprietà pubblica destinati a Servizi Abitativi Pubblici, anche attraverso interventi
  integrati che promuovano la riqualificazione energetica;
- concorrere alla copertura dei mancati introiti delle Aler per le morosità incolpevoli e al sostegno dei costi per i servizi energetici degli inquilini in condizioni di disagio economico.

Gli adempimenti regionali relativi all'attuazione della presente convenzione sono affidati alla DG Ambiente e Clima, U.O. Clima e Qualità dell'Aria, d'intesa con la DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità.



#### ART. 2 - PIANO DEGLI INTERVENTI

La concessione delle risorse di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dall'approvazione della deliberazione regionale per l'approvazione della presente misura, di un Piano degli interventi in cui ciascuna Aler dovrà indicare:

- Gli Edifici su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico e relativo numero di alloggi;
- Il tipo di impianto fotovoltaico, la potenza di picco, la producibilità media annua attesa, eventuali altri componenti collegati quali sistema di monitoraggio, sistema di accumulo, adeguamenti dell'impianto elettrico o dei contatori, ecc.
- Le eventuali altre opere connesse quali interventi di adeguamento, rifacimento e coibentazione della copertura;
- Il quadro economico dei costi previsti per ciascun intervento, con incluse le spese tecniche di progettazione, collaudo e oneri per la sicurezza;
- Il cronoprogramma di realizzazione degli interventi relativi ai singoli edifici.

#### Art. 3 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Ciascun Piano degli interventi dovrà essere presentato, entro il termine di 90 giorni di cui al precedente art. 2, alla U.O. Clima e Qualità dell'Aria, che provvederà ad esaminarlo al fine di assicurare;

- la completezza della documentazione indicata al punto precedente;
- il rispetto dei kW di potenza fotovoltaica minima da installare, prevista nella tabella di cui all'art.1.
- la congruenza del quadro economico rispetto alle voci di costo ammissibili.

La mancata presentazione di uno o più Piani entro il termine di cui sopra verrà considerata come rinuncia alla realizzazione dello stesso alle condizioni previste nella presente convenzione e comporterà la revoca del contributo previsto, che verrà proporzionalmente ripartito presso le restanti ALER, previa loro accettazione. L'incremento del contributo assegnato a ciascuna Aler a seguito della suddetta revoca comporterà la necessità di integrare i rispettivi Piani di intervento, secondo le medesime condizioni definite nella presente convenzione e di sottoporli all'approvazione della competente U.O regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa U.O. relativa all'assegnazione delle risorse aggiuntive.

I Piani di intervento verranno approvati con decreto del dirigente dell'U.O. competente entro 30 giorni dalla loro presentazione: il suddetto termine potrà essere prorogato fino a 45 giorni, nel caso in cui sia necessario acquisire integrazioni. Contestualmente all'atto di approvazione sarà erogata la prima quota di anticipo pari al 20% del contributo assegnato, eventualmente rideterminato in base al quadro economico allegato al Piano degli Interventi approvato.

### ART. 4 - FASI E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

# a) Procedure di affidamento.

Entro 60 giorni dall'approvazione del proprio Piano degli interventi, ciascuna Aler dovrà avviare le procedure di affidamento per la realizzazione degli interventi. Entro tale termine dovrà presentare all'U.O. regionale Clima e Qualità dell'Aria:

- la documentazione progettuale a base di gara con relativo quadro economico e i documenti attestanti l'avvenuta pubblicazione della procedura di affidamento;

oppure, in caso in variante in corso d'opera:

- la perizia di variante approvata.

E' riconosciuta la possibilità che le attività di progettazione, così come quelle successive, relative all'acquisizione dei beni e delle prestazioni necessarie per la realizzazione degli interventi, siano svolte in forma aggregata tra due o più Aler, anche eventualmente avvalendosi della Centrale di Committenza Regionale gestita da ARIA SpA, al fine di favorire l'integrazione delle competenze, la sinergia delle risorse e le economie di scala nelle procedure ad evidenza pubblica.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini indicati verrà considerata come rinuncia al contributo e lo stesso verrà revocato e redistribuito alle restanti Aler con le modalità di cui all'art.3.

#### b) Avvio e conclusione dei lavori.

Gli interventi di installazione degli impianti e le eventuali opere connesse dovranno essere avviati, conclusi e collaudati entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano degli Interventi e comunque, anche nel caso di modifiche del Piano degli interventi di cui all'art. 5 o per nuovi interventi derivanti dal riutilizzo di economie, entro il 31/12/2022, salvo eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 12.

A fronte della presentazione da parte di ciascuna Aler della documentazione attestante l'avvio dei lavori, la UO Clima e Qualità dell'Aria della DG Ambiente e Clima provvederà a erogare la seconda quota pari al 60% del contributo, eventualmente rideterminato in base agli importi di contratto o di perizia.

### c) Rendicontazione finale.

Entro 60 giorni dall'ultimo collaudo, ciascuna Aler dovrà presentare alla UO Clima e Qualità dell'Aria di Regione Lombardia una rendicontazione puntuale degli interventi eseguiti attraverso la trasmissione di:

- rendicontazione economica delle spese sostenute, corredate dai giustificativi di spesa e le relative quietanze di pagamento;
- certificati di collaudo approvati;
- la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti necessari per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per la stipula dei contratti con il GSE.

A fronte di verifica positiva di quanto presentato, la UO Clima e Qualità dell'Aria provvederà con proprio atto alla liquidazione della quota a saldo del contributo, eventualmente rideterminato a fronte dell'ammissibilità delle spese rendicontate.

# ART. 5 - MODIFICHE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Qualora in sede di progettazione esecutiva o in fase di realizzazione dei lavori emergessero elementi non sufficientemente considerati nella predisposizione del Piano degli interventi e tali da comportare un aumento dei costi previsti, ciascuna Aler potrà rimodulare gli interventi stessi o integrare i contributi assegnati con risorse proprie, ferma restando la necessità di assicurare l'installazione della potenza indicata nella tabella di cui all'art. 1 o quella incrementata a seguito dell'attribuzione di ulteriori risorse derivanti dalle eventuali revoca di cui all'art. 3.

### ART. 6 - IMPEGNI DELLE ALER

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna ALER si impegna a:



- a) indire le procedure di affidamento degli interventi e presentare la relativa documentazione entro i termini indicati all'art. 4 lett. a);
- utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara o dalla realizzazione degli interventi per installare ulteriori pannelli fotovoltaici, anche previa riqualificazione energetica della copertura sottostante;
- c) concludere e collaudare i lavori di installazione entro 12 mesi dall'approvazione del rispettivo Piano degli interventi, ad eccezione degli interventi derivanti dal riutilizzo di economie che dovranno in ogni caso concludersi entro il 31/12/2022 salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 12, come indicato all'art. 4 lett. b);
- d) predisporre tutti gli adempimenti necessari per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per la stipula dei contratti con il GSE, in relazione agli impianti installati, entro 30 giorni dai rispettivi collaudi;
- e) presentare a Regione Lombardia, entro 60 giorni dall'ultimo collaudo, una puntuale rendicontazione degli interventi eseguiti, dell'assolvimento degli adempimenti previsti per la messa in esercizio degli impianti, dei contratti stipulati con il GSE, dei costi sostenuti e quietanzati, come indicato nell'art. 4 lett. c);
- du tilizzare i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta per concorrere alla copertura dei generali mancati introiti connessi ai servizi energetici a rimborso e al sostegno degli utenti di edifici di proprietà delle Aler, che versano in situazioni di disagio economico e di povertà energetica;

#### ART. 7 - GESTIONE DEI PROVENTI DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

I proventi dell'energia elettrica prodotta dagli impianti finanziati mediante le risorse previste nella presente convenzione, utilizzata per coprire i consumi degli edifici o ceduta al GSE, sono vincolati all'incremento dei fondi di cui all'art. 16, lettera c) della I.r. 16/2016, costituiti per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa.

La descrizione di tali proventi e dei costi di gestione correlati devono essere evidenziati nel bilancio consuntivo di ciascuna Aler, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2016.

### ART. 8 – SPESE AMMISSIBILI

Nel quadro del riparto economico e della potenza fotovoltaica minima installata in kW di cui all'art. 1, Regione Lombardia riconosce un costo massimo complessivo per ogni kW di potenza installata pari a € 2.000,00. Il contributo è destinato alla copertura di tutti gli interventi necessari a perseguire il Piano di cui all'art. 2.

Sono considerate ammissibili le spese e relative IVA per la realizzazione degli impianti, gli oneri per la sicurezza, le spese tecniche, queste ultime fino ad un massimo pari al 10% del costo dei lavori a base di gara.

Sono inoltre riconosciute, nel costo complessivo massimo di € 2000/kW, anche le seguenti opere strettamente correlate:

- Adeguamento delle coperture e degli accessi per gestione e manutenzione dell'impianto;
- Rifacimento della copertura, nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica di cui al decreto regionale n. 18546 del 18.12.2019.

Il contributo regionale potrà coprire l'intero ammontare delle spese di cui sopra, nel limite delle risorse attribuite a ciascuna Aler.

Regione Lombardia si impegna ad erogare a ciascuna Aler i contributi previsti con le seguenti modalità:

- 20% contestualmente all'approvazione del Piano degli interventi;
- 60% entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione attestante l'avvio dei lavori, di cui all'art. 4 lett. b);
- 20% a fronte della presentazione della rendicontazione finale, di cui all'art. 4 lett. c).

#### ART. 10 - RINUNCE IN CORSO D'OPERA

Qualora in sede di realizzazione degli interventi, a causa del sopravvenire di criticità non previste, una Aler non fosse più in grado di realizzare quando indicato nel Piano degli interventi approvato da Regione Lombardia, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione, indicando le parti del Piano oggetto di rinuncia o di proposta di modifica. A fronte di tale comunicazione, la DG Ambiente e Clima, d'intesa con la DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, rideterminerà il contributo di competenza della stessa Aler, attivando le procedure per la restituzione dell'eventuale importo già liquidato e non correlato alle spese ammissibili degli interventi realizzati.

### ART. 11 - RINUNCE ALL'UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Nel caso in cui l'Aler non volesse utilizzare le economie di spesa riscontrate in sede di progettazione esecutiva o di gara, dovrà darne tempestiva comunicazione alla DG Ambiente e Clima che, in relazione all'entità delle risorse che si sono rese disponibili, valuterà l'opportunità della redistribuzione di cui agli artt. 3 e 4 o attiverà di adempimenti necessari per finanziare uno specifico intervento, compatibile con le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione.

La rideterminazione dei contenuti del Piano, sia in caso di rinuncia parziale sia in caso di modifica, non potrà prescindere dal rispetto delle condizioni previste nel presente accordo, ivi compreso il rapporto tra contributi regionali e potenza da installare.

## ART. 12 - PROROGHE

Eventuali proroghe sono ammesse nella fase di realizzazione degli interventi fino ad un massimo complessivo di 180 giorni. La richiesta di proroga dovrà essere presentata alla UO Clima e Qualità dell'Aria della DG Ambiente e Clima entro la scadenza del termine previsto indicando le motivazioni e la proposta del nuovo termine temporale. La UO Clima e Qualità dell'Aria comunicherà la concessione indicando il termine valutato congruo in base alle condizioni specifiche e i vincoli di realizzazione della Convenzione.

# ART. 13 - DURATA MASSIMA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe di cui al precedente art. 12.

### **ART. 14 - CONTROVERSIE**

Le Parti si impegnano a risolvere in modo bonario tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.



Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo giurisdizionale territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

## ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che – nell'eventualità di tale occorrenza – si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice Privacy") e dal DLgs 10 agosto 2018, n. 101.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Regione Lombardia
Aler di